

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 34)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Abrogazione dell'articolo 3 del codice civile  
e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso codice

ONOREVOLI SENATORI. — L'allegata proposta di legge recante modifiche ad alcuni articoli del codice civile, in particolare all'istituto della capacità di agire, mira, tenuto conto dell'evoluzione culturale della nostra società, ad adeguare questo istituto all'effettiva maturità acquistata dai giovani, ma ha anche una finalità sociale, in quanto vuole responsabilizzare i giovani, togliendoli così dall'isolamento e dalla contestazione, riconoscendoli degni di agire responsabilmente nella nuova società.

La legge stessa mira a concretare in forma giuridica una situazione di fatto, riconosciuta da tempo da partiti e associazioni che riconoscono maggiorenni i cittadini che hanno compiuto gli anni diciotto.

Gli orientamenti giuridici anche di altre comunità nazionali che tendono a dare il diritto al voto ai giovani che hanno raggiunto l'età di anni diciotto e che riconoscono a

questi una capacità d'agire politica, confortano l'esigenza di dare ad essi giovani questo riconoscimento, in quanto maturità e capacità politiche non possono essere dissociate dalla piena maturità, che si ha attraverso l'ottenimento della capacità d'agire.

Detta proposta presentata nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati il 14 novembre 1968 avente n. 670, è stata approvata all'unanimità dalla Commissione giustizia nella seduta del 1° aprile 1971 ed è già stata iscritta ai lavori dell'Aula di Montecitorio e da questa rimessa in sede legislativa alla Commissione giustizia.

I recenti aggiornamenti anche delle legislazioni inglese, tedesca e degli USA confortano la fondatezza della proposta che ripresentiamo con richiesta di procedura di urgenza, anche in considerazione che il nuovo diritto di famiglia in secondo esame al Senato presuppone la maggiore età ai giovani diciottenni.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli articoli 2, 1837 e 2580 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. (*Maggiore età. Capacità di agire*). — La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro, alla stipula dei relativi contratti e all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne dipendono ».

« Art. 1837. (*Libretti in favore di minori*). — Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali ».

« Art. 2580. (*Soggetti del diritto*). — Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali ».

**Art. 2.**

L'articolo 3 del codice civile è abrogato.

**Art. 3.**

Nelle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle quali si fa menzione del ventunesimo anno di età agli effetti del raggiungimento della maggiore età o della capacità di compiere singoli atti, l'indicazione « ventunesimo » anno di età si intende sostituita con quella di « diciottesimo » anno di età.